



# Comune di Villar Focchiardo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
Via Conte Carroccio n. 30 (TO) – Tel. 011 9645025 Fax 011 9646283  
P.IVA 01375740014 – Email: info@comune.villarfocchiardo.to.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

### OGGETTO:

**Approvazione delle tariffe e determinazione delle rate e delle scadenze di versamento della TARI per l'anno 2025.**

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DI GAETANO Eugenio - Sindaco	Sì
2. TEODORI Alessandra - Vice Sindaco	Sì
3. BARITELLO Orianna - Assessore	Sì
4. VOTA Stefano - Consigliere	Sì
5. ROCCI Valeria - Consigliere	Sì
6. BIOLCATI Alessandro - Consigliere	Sì
7. CHIABERTO Paolo - Consigliere	Sì
8. ALBERTI Matteo - Consigliere	Sì
9. TANCINI Erica - Consigliere	Sì
10. REYNERI Leonardo Maria - Consigliere	Sì
11. MASUCCI Elisa - Consigliere	Sì
Totali Presenti:	11
Totali Assenti:	0

Assume la Presidenza **DI GAETANO Eugenio**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Alberto CANE**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 17/04/2025**  
**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLE RATE E  
DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2025.**

**IL SINDACO**

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma, 738, della Legge 27 dicembre, n.160 che prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n.147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dal comma 641 e ss. della sopracitata legge;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

**DATO ATTO** che per l'esercizio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è il 31 dicembre 2024 con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;

**PRESO ATTO** che il termine di approvazione delle tariffe TARI è il 30 aprile 2025;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 33 del 23/12/2024 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2026-2027;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2025 avente per oggetto " Art.175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 18/08/2000 – Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

**RICHIAMATA** la Deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 13/03/2025 avente per oggetto" Art.175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 18/08/2000 – Seconda Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di

regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti , al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità n.138/2021/R/rif recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione dell'Autorità n.363/2021/R/rif “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MRT-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione dell'Autorità n.2/2021/DRIF con la quale l'ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti constituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Consultazione n. 275/2023/R/Rif, recante “orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2024 del metodo tariffario (MTR-2)
- la deliberazione n. 389/2023/R/rif, del 4 agosto 2023 che ha emanato le linee guida da seguire per procedere con l'aggiornamento obbligatorio del PEF pluriennale per il periodo 2024/2025.

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale aggiornato con deliberazione di ARERA n. 389/2023/R/rif del 4 agosto 2023 consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che gli avvisi TARI che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...];

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 11 del 31/05/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario 2022-2025, predisposto ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/rif. del 03/08/2021 e s.m.i. e approvato dal Consorzio Ambiente Dora Sangone con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.11 del 27/04/2022;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 5 del 23/04/2024 con la quale il Consiglio Comunale prende atto della revisione biennale obbligatoria 2024-2025 del Piano Economico Finanziario relativo agli anni 2024-2025, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA n. 389/2023/R/Rif. del 04/08/2023;

**CONSIDERATO** che l'importo del Piano Finanziario complessivo per il 2025 è inferiore all'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025;

**RITENUTO** di mantenere invariate le tariffe TARI anno 2025 rispetto a quelle deliberate per l'anno 2024 approvate con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 23/04/2024;

**PRESO ATTO** che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

**VISTO** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";

**VISTI** i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, nella misura del 5%;

**PRESO ATTO** che con la Deliberazione ARERA del 3 Agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif: Istituzione Di Sistemi Di Perequazione Nel Settore Dei Rifiuti Urbani: a decorrere dall'1 gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva: a) UR1,a pari a 0,10 euro/utenza, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno; b)

*UR2,a* pari a 1,50 euro/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno. Tali componenti devono essere versate dall'ente impositore alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

**PRESO ATTO** che con D.P.C.M. n. 24/2025 viene introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico tramite l'indicatore di situazione economica (ISEE) che non risulti superiore a € 9.350,00, elevato a € 20.000 limitatamente ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. L'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI). La suddetta agevolazione sarà automaticamente riconosciuta agli utenti domestici in possesso di indicatore ISEE in corso di validità che soddisfino i requisiti sopra citati;

**PRESO ATTO** che per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) istituisce e aggiorna con propri provvedimenti un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;

**PRESO ATTO** che con deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti del riconoscimento del BONUS SOCIALE RIFIUTI agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione all'art. 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24" all'Allegato A comma 2.1 bis: "*a decorrere dal 1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti espressa in euro/utenza per anno.....*". Al comma 2.3 bis "*la componente UR3a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti*"

**PRESO ATTO** che con deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi compresi i comuni debbano determinare l'importo, delle partite relative al bonus, che deve essere comunicato e poi versato o ricevuto da CSEA, secondo le modalità e le tempistiche previste nell'articolo 6 dell'Allegato alla deliberazione 386/2023/R/RIF;

**PRESO ATTO** che il bonus sociale rifiuti non influisce sulla determinazione delle tariffe, perché le componenti perequative sono una voce aggiuntiva al conto TARI da addebitare all'utente;

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del già citato Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di

soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 07/08/2020;

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ";

**VISTO** l'art.4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";

**TENUTO CONTO** che le tariffe entrano in vigore il 01 gennaio 2025, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

**RITENUTO** allo scopo di stabilire, per l'anno 2025, che il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- rata 1: 31/10/2025;
- rata 2: 01/12/2025;

**RITENUTO** altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento, in unica soluzione entro il 31/10/2025;

**RITENUTO** di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante versamento modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni e integrazioni;

**RICHIAMATO** l'articolo 3 del Regolamento Generale delle Entrate che prevede che questa Amministrazione gestisca direttamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate comunali;

**RILEVATO** che la deliberazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**ACQUISITO** il parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b punto 7), del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 dell'organo di revisione economico-finanziaria Dott. Claudio Cavallo nominato con Deliberazione C.C. n. 27 del 21/11/2023 – Triennio 2024/2025/2026 già espresso nella deliberazione CC n. 6 del 23/04/2024;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 relativo all'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie inerenti le entrate tributarie dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il Decreto Legge 06/05/2014, n.16 convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

*Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati*

- Di confermare per l'anno 2025 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi approvate per l'anno 2024 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/04/2024 come sotto riportate:

### **A) Utenze domestiche PARTE FISSA**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>
1 componente	€ 0,27926
2 componenti	€ 0,32580
3 componenti	€ 0,35905
4 componenti	€ 0,38564
5 componenti	€ 0,41224
6 o più componenti	€ 0,43219

### **A) Utenze domestiche PARTE VARIABILE**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Coefficiente Kb</b>	<b>Cu (€/Kg)</b>	<b>Quv</b>	<b>Quota variabile per nucleo familiare</b>
1 componente	0,60	0,20643	641,77630	€ 79,48913
2 componenti	1,40	0,20643	641,77630	€ 185,47463
3 componenti	1,80	0,20643	641,77630	€ 238,46739
4 componenti	2,20	0,20643	641,77630	€ 291,46014
5 componenti	2,90	0,20643	641,77630	€ 384,19746
6 o più componenti	3,40	0,20643	641,77630	€ 450,43840

**B) Utenze non domestiche**

<b>COMUNI FINO A 5.000 abitanti</b>			
<b>Categorie di attività</b>		<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,13628	€ 0,47648
102	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,28533	€ 1,00976
103	Stabilimenti balneari	€ 0,16183	€ 0,56994
104	Esposizioni, autosaloni	€ 0,12776	€ 0,45815
105	Alberghi con ristorante	€ 0,45567	€ 1,61086
106	Alberghi senza ristorante	€ 0,34069	€ 1,20035
107	Case di cura e riposo	€ 0,40457	€ 1,43309
108	Uffici, agenzie	€ 0,42586	€ 1,50456
109	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,23422	€ 0,82467
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,37050	€ 1,30298
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,45567	€ 1,61269
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,30662	€ 1,08123
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,39179	€ 1,38361
114	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,18312	€ 0,64141
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,23422	€ 0,82467
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 2,06116	€ 7,26992
117	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,55013	€ 5,46481
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,74951	€ 2,64444
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,65582	€ 2,30724
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,58071	€ 9,11169
121	Discoteche, night club	€ 0,44289	€ 1,56871

- Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5%;
- Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti verranno applicate le componenti perequative UR1a ed UR2a, come da deliberazione ARERA n. 386 del 3 agosto 2023, pari

€ 0,10 e € 1,50 a utenza e la nuova componente perequativa UR3a come deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF pari a € 6,00 a utenza, introdotta dal 01 gennaio 2025;

- Di dare atto che le tariffe confermate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01 gennaio 2025;
- Di approvare, per l'annualità 2025, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo TARI (tassa rifiuti) come indicati nella seguente tabella:

Rata di versamento	Scadenza
<b>Prima rata</b>	<b>31 ottobre 2025</b>
<b>Seconda rata</b>	<b>01 dicembre 2025</b>
<b>Unica soluzione</b>	<b>31 ottobre 2025</b>

- Di trasmettere entro il 14 ottobre la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma esclusivamente in via telematica mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

-Di trasmettere la presente deliberazione al C.A.D.O.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Sentita l'introduzione del Sindaco;

Sentita la Rag. Maria Antonietta Schieda che illustra la proposta;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Presenti: n. 11 Votanti: n. 11 Astenuti: n. == Voti contrari: n. == Voti favorevoli: n. 11

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente, unanime.

## **DELIBERA**

- Di confermare per l'anno 2025 le tariffe vigenti TARI 2024 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/04/2024 calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario 2024- 2025, e sopra riportate;
- Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D.Lgs. del 14.03.2013, n.33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" e in adempimento dell'art. 23 del suddetto decreto, nella sotto sezione "Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico" del sito web dell'Ente.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione che dà il seguente esito:

Presenti: n. 11 Votanti: n. 11 Astenuti: n. == Voti contrari: n. == Voti favorevoli: n. 11

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

### **IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
DI GAETANO Eugenio

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Dott. Alberto CANE